

## Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è volta contro la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 marzo 2012 nella causa T-63/09, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla Volkswagen AG avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 dicembre 2008 (procedimento R 749/2007-2) nel procedimento di opposizione tra la Volkswagen AG e la Suzuki Motor Corporation.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

- vizio procedurale per violazione del diritto di essere sentiti nonché per snaturamento dei fatti,
- violazione del diritto dell'Unione per erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario<sup>(1)</sup>.

Il Tribunale avrebbe violato il diritto della ricorrente di essere sentita ed avrebbe snaturato i fatti, avendo travalicato i fatti quali esposti dalla ricorrente. Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la ricorrente avrebbe ampiamente preso posizione in merito al significato descrittivo della denominazione SWIFT nella lingua inglese. Il Tribunale non avrebbe inoltre tenuto conto dei rilievi svolti dalla ricorrente nel proprio ricorso in merito alle differenze con cui la denominazione «GTI» verrebbe accolta nei singoli paesi.

Erroneamente il Tribunale avrebbe, inoltre, respinto l'argomento della ricorrente, secondo cui sarebbero stati registrati, quali marchi distintivi, i tre marchi contenenti la lettera «I», addotti a titolo di esempio di marchi di portata descrittiva. Il Tribunale avrebbe inoltre violato i principi del corretto svolgimento del procedimento, attribuendo valore differenziato alla circostanza della registrazione del marchio. Il diritto della ricorrente ad essere sentita sarebbe stato violato, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato gli argomenti dedotti a sostegno della unicità della denominazione «GTI».

Infine, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, avendo erroneamente contestato alla ricorrente di non aver fornito sufficienti elementi al fine di avvalorare la tesi della registrabilità del marchio «GTI». Il Tribunale avrebbe parimenti ignorato quanto dedotto dalla ricorrente in merito al valore dei mezzi di prova dai quali l'UAMI ha derivato la presunta comprensione del marchio de quo in Svezia.

Il Tribunale non avrebbe poi correttamente applicato l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul marchio comunitario, violando in tal modo il diritto dell'Unione. La registrazione di un marchio comunitario dovrebbe essere respinta a fronte dell'esistenza, in un solo Stato membro, di un diritto di marchio precedente, avente ad oggetto un marchio che possa costituire oggetto di confusione. Il Tribunale avrebbe peraltro esaminato «l'Unione come un tutt'uno» coinvolgendo nel proprio esame anche paesi in cui non sussisterebbe una protezione di tale marchio. Ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza affermata dalla Corte nella causa «Matratzen Concord»<sup>(2)</sup>.

Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell'Unione considerando la denominazione «GTI» quale indicazione descrittiva di carattere

tecnico, sebbene tale denominazione sia registrata quale marchio in vari Stati membri. Spetterebbe unicamente alle amministrazioni centrali nazionali decidere in merito al significato descrittivo di un determinato marchio nel rispettivo territorio. Solamente a fronte di una domanda di cancellazione un organo dell'Unione potrebbe rilevare l'inefficacia di un marchio nazionale nell'ambito dell'esame del rischio di confusione.

Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente fissato nuovi criteri nell'ambito dell'esame dell'efficacia distintiva di un elemento del marchio nell'ambito della registrazione controversa. Il Tribunale avrebbe parimenti violato il diritto dell'Unione sostenendo che il marchio stesso non sarebbe sufficiente per il consumatore al fine di comprendere l'origine commerciale delle merci, in quanto il consumatore si procurerebbe ulteriori informazioni al di là del marchio registrato ricercando, in particolare, indicazioni relative al prodotto. Infine, il Tribunale sarebbe incorso in errore con riguardo ai requisiti del rischio di confusione relativo al marchio di serie, laddove ha negato che il marchio «SWIFT GTI» si inserisca nella serie di contrassegni della ricorrente «Golf GTI» e «Lupo GTI».

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Ordinanza del 28 aprile 2004, Matratzen Concord, C-3/03 P, Racc. 2004, pag. I-03657.

## Impugnazione proposta il 29 maggio 2012 da Annunziata Del Prete avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 marzo 2012, causa T-420/10, Giorgio Armani/UAMI

(Causa C-261/12 P)

(2012/C 227/20)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Annunziata Del Prete (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Giorgio Armani SpA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni

- Annullare totalmente la sentenza del 27 marzo 2012 del Tribunale dell'Unione Europea e, per l'effetto, confermare la decisione resa dalla Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI, emessa in data 8 luglio 2010 e notificata in data 19 luglio 2010, perché in piena osservanza ed applicazione con la disciplina prevista dal regolamento sul marchio comunitario<sup>(1)</sup> ed in particolare dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), unicamente invocato nell'atto di opposizione n. B1309485

— Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### Motivi e principali argomenti

- 1) Contestazione della somiglianza grafica tra il marchio comunitario n. 6314462 «AMICI JUNIOR» ed i marchi figurativi nazionali italiani n. 912114 «AJ ARMANI JEANS» e n. 998554 «ARMANI JUNIOR» e per quanto di ragione di quella fonetica.
- 2) Applicazione dell'articolo 8 paragrafo 5 del regolamento (CE) 207/2009 e del principio di notorietà nella sentenza impugnata, in assenza di apposita impugnazione da parte della resistente, la Giorgio Armani S.p.A.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 pag. 1).

### Impugnazione proposta il 1° giugno 2012 dalla Telefónica SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012, causa T-228/10, Telefónica/Commissione

(Causa C-274/12 P)

(2012/C 227/21)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* Telefónica SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, abogado, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, J. Domínguez Pérez, abogado)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare ammissibile il ricorso per annullamento relativo alla causa T-228/10 e rinviare la causa al Tribunale affinché decida nel merito della controversia;
- condannare la Commissione al pagamento della totalità delle spese derivanti dai procedimenti relativi all'ammissibilità nei due gradi di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

- 1) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando una decisione che viola il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Poiché ha ritenuto in via generale che l'alternativa della via pregiudiziale sia sempre adeguata e possibile, il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente in primo grado alla tutela effettiva, sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e espressamente riconosciuto all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha erroneamente interpretato la giurisprudenza relativa all'ammissibilità di ricorsi avverso decisioni relative ad aiuti di Stato che dichiarino un regime di aiuti illegittimo e incompatibile.

3) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 263 TFUE, paragrafo quattro, in fine. Il Tribunale afferma erroneamente sotto il profilo del diritto che le decisioni in materia di regimi di aiuti di Stato, come quella impugnata, necessita di misure di attuazione ai sensi della nuova disposizione del Trattato. Nella sua sentenza il Tribunale non tiene conto della circostanza che una decisione negativa in materia di aiuti di Stato ha un effetto diretto, comporta l'immediata illegittimità degli aiuti concessi nonché, di norma, l'obbligo per gli Stati membri di recuperarli.

### Ricorso proposto l'8 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-288/12)

(2012/C 227/22)

*Lingua processuale: l'ungherese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B. D. Simon, agenti)

*Convenuta:* Ungheria

#### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che l'Ungheria, avendo posto fine anticipatamente al mandato del commissario delegato per la protezione dei dati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>;

— condannare l'Ungheria alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La direttiva 95/46 prevede che una o più autorità pubbliche degli Stati membri, pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, siano incaricate di vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva di cui trattasi.